



stipulava con quest'ultima un contratto *swap* in derivati che operasse quale sostanziale assicurazione a fronte del rischio di innalzamento dei tassi di interesse.

2. Con atto di citazione [redacted] conveniva in giudizio la BANCA chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità/risoluzione del contratto con condanna a restituzione/risarcimento pari a € 508.913,24.
 3. Nel corso del procedimento di primo grado, il Tribunale di Milano disponeva la CTU al fine di ricostruire la struttura dell'Operazione IRS, sorta a seguito del contratto, di verificare la sussistenza di valori negativi iniziali o commissioni della medesima e di determinare il valore della clausola *mark to market*.
 4. Il giudice, considerato che:
 - sussisteva sia la causa "astratta" dell'Operazione IRS, rappresentata dallo scambio di flussi finanziari e dall'aleatorietà intrinseca nella regolamentazione sul piano operativo di tali flussi, sia la causa in concreto, intesa come motivo comune pacificamente perseguito rappresentato dalla copertura del rischio di innalzamento dei tassi di interesse;
 - al momento della stipula del contratto doveva sussistere quale presupposto necessario la conoscenza delle parti di tutti gli elementi in concreto suscettibili di influire sui contenuti aleatori dello stesso;
 - la BANCA doveva operare anche tenendo conto dell'interesse del cliente, rendendogli noto sia il rischio al quale si esponeva, sia il proprio ambito di interesse contrapposto a quello del cliente;
 - la CTU accertava la sussistenza di commissioni implicite a carico di [redacted];
- con sentenza n. 5913/2014 dichiarava risolto il contratto per inadempimento grave della BANCA e la condannava a restituire in favore di [redacted] le somme da questa versate a titolo di differenziali negativi derivanti dall'operazione medesima, quantificati in € 508.913,25, oltre interessi secondo il tasso legale dal 14.8.2011 al saldo. Rigettava la domanda di rivalutazione monetaria non avendo [redacted] dimostrato il maggior danno subito.
5. Avverso la menzionata sentenza proponeva appello la BANCA, la quale chiedeva il rigetto integrale della domanda di risoluzione e, contestualmente, la restituzione delle somme corrisposte. L'appellante rilevava che nel corso del procedimento, in data 6.8.2013, l'Operazione IRS fosse giunta a scadenza. Peraltro, il Tribunale si sarebbe pronunciato



extra petita per aver accolto la domanda di risoluzione del contratto (andato a naturale compimento) proposta da ..

6. La .. contestava l'ammissibilità dell'atto di appello. Invero, .. deduceva che all'udienza di precisazione delle conclusioni (13.2.2014) aveva rinunciato alla domanda di risoluzione dato che, in data 6.8.2013, il contratto era giunto a naturale scadenza. Pertanto l'appellante avrebbe dovuto dedurre un errore in procedendo. In via incidentale e subordinata chiedeva che fosse dichiarata la nullità del contratto .

Considerato in fatto e in diritto che:

7. Preliminarmente, non appare sussistere il preteso vizio di *extra petita* considerato che, a fronte della naturale scadenza del contratto di *interest swap* e quindi dell'irrelevanza della dichiarazione di risoluzione intervenuta nel corso del giudizio, comunque il risultato cui il giudice sarebbe pervenuto ai fini della decisione sarebbe stato il medesimo e conforme alla richiesta risarcitoria, essendo stata riscontrata la sussistenza di un inadempimento grave da parte della BANCA nei confronti di .. per mancata informazione dei rischi attinenti all'operazione, concretizzante un inadempimento di oneri informativi da parte dell'intermediario finanziario che comporta il riconoscimento del risarcimento del danno pari a alle perdite provocate al cliente, come disposto dal giudice di *prime cure* alla luce dell'art. 21 TUF .
8. La CTU svolta è ben argomentata, in particolare in ordine all'indicazione degli alti margini di rischio accollati al cliente che hanno determinato una sostanziale asimmetria di rischi , garantendogli margini limitati di guadagno a fronte di perdite certe e illimitate.
9. Complessivamente , le valutazioni in fatto e in diritto svolte dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda e indicate a supporto della richiesta di rigetto dell'appello, sono pertanto condivisibili in quanto corrispondenti ai fatti, così come risultano essere stati dedotti e provati in corso di causa, non meritevoli di ulteriore approfondimento o di diversa interpretazione.
10. Le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante non paiono avere alcun rilievo giuridico o utilità effettiva, a fronte della chiarezza e correttezza delle argomentazioni indicate dal tribunale, attinenti al merito del giudizio.
11. Tutto quanto sopra considerato fa presumere che il normale corso del giudizio d'appello condurrebbe a un esito probabilmente sfavorevole per l'appellante, ai sensi dell'art. 348 *bis*



c.p.c., con presunzione che rende palesemente inutile la prosecuzione del presente procedimento.

12. La soccombenza dell'appellante in fase di delibazione preliminare dà luogo pertanto alla pronuncia di condanna alle spese.

P.Q.M.

- I. Dichiaro l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c.;
- II. Per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase in favore della parte appellata, nella misura di € 6.000,00, oltre spese forfettarie, oneri di legge e ulteriore quota di contributo unificato, come disposto dall'art. 13, cp.1, quater DPR 115/2002.

Milano, 22.4.2015

Il Consigliere Relatore
Francesca Fieconi

Il Presidente

Giovanni Canzio

